



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi.....Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 14 settembre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorso ha ad oggetto la richiesta di condanna dell'intermediario alla restituzione della somma di € 2500,00 – oltre € 97,00 per spese – addebitata in data 7 luglio 2009 sul conto corrente del ricorrente e pari al controvalore di una cambiale da questi presentata allo sconto nel novembre 2008 e risultata poi insoluta alla scadenza del 30 aprile 2009.

Per una compiuta ricostruzione dei fatti giova ricordare che il ricorrente, in una nota del 6 novembre 2009, preso atto dell'addebito predetto nell'estratto conto del 30 settembre 2009, comunicava all'intermediario di non avere mai ricevuto in restituzione l'effetto insoluto testé menzionato e lo invitava a porre in essere idonei controlli per ricostruire la vicenda in parola ed a comunicare, qualora l'effetto fosse stato restituito a mezzo posta, il

numero della raccomandata al fine di poter effettuare i necessari riscontri presso Poste Italiane e di recuperare il titolo.

L'intermediario rispondeva con nota del 27 gennaio 2010, nella quale, oltre a fornire indicazioni (pure richieste) in merito ad altri effetti insoluti, precisava che quello dell'importo di € 2500,00 era stato spedito a mezzo raccomandata-assicurata in data 18 agosto 2009.

Con reclamo del 23 febbraio 2010 il ricorrente asseriva che la predetta raccomandata era stata rubata – circostanza, questa, della quale era già stata fornita notizia dal vettore al mittente – e chiedeva lo storno dell'importo addebitato sul conto a titolo di effetto insoluto, atteso che, in mancanza della materialità del titolo, non sarebbe stato in grado di esigere il pagamento nei confronti del debitore.

Non avendo ricevuto riscontro entro trenta giorni, il cliente ha inoltrato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario in data 12 maggio 2010, chiedendo – come sopra accennato – la condanna dell'intermediario alla restituzione della somma di € 2597,00, oltre interessi legali dal 30 aprile 2009, dal momento che – a dire del ricorrente – lo stesso intermediario non avrebbe mai chiesto all'emittente il pagamento della cambiale, né l'avrebbe restituita al cliente; anzi, non si sarebbe in alcun modo adoperato nelle ricerche della cambiale medesima. L'intermediario ha inviato le proprie controdeduzioni nei termini per il tramite del Conciliatore Bancario Finanziario, contestando la veridicità delle affermazioni da ultimo riportate e ritenendo, al contrario, di poter dimostrare e documentare la correttezza del proprio operato e l'assenza di proprie responsabilità nel disguido verificatosi, a fronte del quale avrebbe comunque posto in essere ogni possibile iniziativa idonea a contenerne le conseguenze sfavorevoli a carico del cliente. L'intermediario ha riferito, in particolare, di aver dato corso – in seguito alla ricezione del succitato reclamo da parte del ricorrente – ad ulteriori accertamenti, dell'esito dei quali aveva informato lo stesso con lettera del 24 maggio 2010, nonostante gli fosse stato notificato frattanto il ricorso all'Arbitro. In tale lettera comunicava come la dipendenza interessata avesse già provveduto (con mail del 14 aprile 2010, quindi anteriore alla notizia ed alla stessa formulazione del ricorso) a richiedere a proprie spese al pubblico ufficiale levatore del protesto copia conforme del titolo protestato ed a trasmetterla al ricorrente a mezzo posta raccomandata. L'intermediario ha chiesto dunque il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Per inquadrare correttamente la controversia portata all'attenzione del Collegio merita evidenziare come essa riguardi un'operazione di sconto cambiario regolata dall'art. 1859, comma 1°, c.c. e contrassegnata, in quanto tale, da tutti gli elementi propri del contratto di

sconto: in particolare, viene scontato un titolo incorporante un credito futuro, vantato nei confronti di un soggetto terzo, con la conseguenza che la banca, in caso di mancato pagamento da parte di quest'ultimo, cumula verso lo scontatario l'azione cambiaria di regresso e quella causale di restituzione derivante dal contratto di sconto.

Alla luce di tali premesse, il debito del cliente-scontatario sorge, dunque, solo quando la banca può retrocedere il credito (o il titolo di credito) ceduto, ovvero alla scadenza dello stesso, se non vi sono cause anticipate di scadenza. Perché la banca possa retrocedere ha l'onere di chiedere al debitore ceduto il pagamento nelle forme dovute e deve compiere (soltanto) tutto ciò che è utile e necessario per restituire al cliente impregiudicato il credito. Ne discende, in altre parole, l'onere gravante sulla banca di non pregiudicare l'esercizio del diritto dello scontatario verso il debitore cambiario, e ciò implica il rinvio all'art. 66 l. camb. in ordine all'offerta in restituzione dei titoli ed all'adempimento delle formalità necessarie per l'esercizio delle azioni di regresso spettanti allo scontatario.

Nel caso di specie, tale onere è stato osservato dall'intermediario, il quale ha fatto constatare il mancato pagamento della cambiale alla scadenza mediante protesto levato in data 5 maggio 2009 e documentato con apposita certificazione. Sicché deve ritenersi, ad avviso di questo Collegio, che l'intermediario si sia attenuto, nello svolgimento dell'attività finalizzata alla realizzazione del credito e, segnatamente, nella "lavorazione" dell'effetto, al criterio della diligenza professionale.

L'intermediario ha altresì fornito riscontro dell'avvenuta spedizione del titolo cambiario scontato e protestato a mezzo di posta assicurata. Al proposito, il Collegio non può non ravvisare l'adeguatezza del mezzo in questione, oltre che la sua conformità a quanto stabilito dal Regolamento delle Poste, il cui art. 6 prevede che per spedire denaro contante e valori in genere il mittente deve utilizzare gli invii assicurati, dichiarando il relativo valore. Non è superfluo soggiungere che – secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 17417/2007; Cass. 12954/2007; Cass. 8649/2006; Cass. 10284/01; Cass. 1265/99) – la lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 c.c.

È anche da notare che l'intermediario ha ottenuto e spedito al ricorrente per posta raccomandata copia conforme della cambiale protestata e rubata. Né il ricorrente ha dimostrato di aver subito un danno concreto per effetto del ritardo – comunque non imputabile, è appena il caso di ribadirlo, alla banca – con cui è venuto in possesso del duplicato del titolo in questione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI